

Repubblica Italiana



REGIONE SICILIANA

**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

Prot. n. 16667 89.11.2020 del 21.09.2020 / Pos. 4

Oggetto: Legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, art. 3, comma 3.

Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo
Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo
(rif. nota 9 settembre 2020, n. 27221)

1. Nella nota segnata a margine codesto Assessorato - con riferimento al procedimento amministrativo volto alla concessione dei contributi destinati al potenziamento della attività sportive ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8 e dell'articolo 8, comma 2, della legge regionale 19 luglio 2019, n. 13 - rappresenta che a seguito dell'adozione dell'apposito decreto contenente la disciplina per la richiesta e l'erogazione dei medesimi contributi, si provvede all'approvazione del relativo piano di riparto ed alla successiva liquidazione degli stessi, *“a conclusione dell'attività in funzione della quale il contributo stesso è assegnato, previa attestazione da parte del soggetto beneficiario dell'avvenuto svolgimento dell'attività, con specifica analitica delle spese sostenute”*.

Codesto Dipartimento richiama l'attenzione sul disposto dell'articolo 3 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, con il quale il legislatore regionale ha previsto che *“detti contributi siano erogati <per le attività, anche se svolte parzialmente o non avviate in ottemperanza all'attuazione delle disposizioni di contrasto all'emergenza Covid-19 ...>”*.

L'Amministrazione richiedente riferisce altresì che il Presidente del Comitato regionale del CONI Sicilia, con nota del 28 agosto 2020, ha ritenuto *“giusto interpretare la norma in modo tale da erogare una percentuale dei contributi previsti sulla base di presentazione di rendiconto di spese e una percentuale a fondo perduto ...”*.

Al riguardo, codesto Assessorato rileva anzitutto che i contributi concessi ai sensi delle leggi regionali n. 8/1978 e n. 13/2019 rientrano comunque nel novero degli interventi finanziari c.d. *“a fondo perduto”*, in quanto l'Amministrazione erogante non ne richiede la restituzione ai beneficiari degli stessi, *“ma condiziona l'intervento soltanto ad alcune attività programmate e ben individuate nella Disciplina per la richiesta e l'erogazione dei contributi”*; in secondo luogo, osserva che l'articolo 3 della legge regionale n. 9/2020 non ripartisce il contributo *“in una quota da rendicontare e una quota erogata senza alcuna documentazione giustificativa”*.

Ciò premesso, in considerazione della necessità di pubblicare prossimamente la Disciplina per l'utilizzo delle risorse assegnate, si chiede a quest'Ufficio di voler esprimere parere in ordine alla possibilità di *“erogare il contributo in argomento in assenza di alcuna rendicontazione”*.

2. Preliminarmente occorre individuare l'ambito dell'intervento consultivo riservato a questo Ufficio. Al riguardo appare opportuno precisare che - giusta il disposto dell'articolo 7 del D.Lgs.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale - l'attività di consulenza di questo Ufficio concerne quesiti giuridico-interpretativi relativi a norme statutarie, legislative o regolamentari di fonte regionale, rimanendo invece esclusa ogni considerazione sulla adozione di atti di natura gestionale riservati, come tali, all'amministrazione attiva nell'esercizio delle competenze ascritte.

Ciò premesso, nell'intento di assicurare un utile contributo, si procede a delineare il quadro normativo di riferimento e si espongono talune considerazioni di carattere tecnico-giuridico, che potranno servire da supporto per le determinazioni proprie di codesto Richiedente nella fattispecie rappresentata.

L'articolo 13¹ della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8 - nel disciplinare iniziative finalizzate a favorire la pratica delle attività sportive nella Regione Siciliana - dispone che annualmente, con apposito decreto, si provvede a stabilire *“la disciplina per la richiesta e l'erogazione dei contributi destinati al potenziamento delle attività sportive”* (comma 1) ed altresì che, sempre con decreto, è approvato il piano di riparto dei predetti contributi (comma 3).

Ai sensi del successivo articolo 14, comma 3, della medesima legge regionale n. 8/1978, *“Alla liquidazione del contributo si provvede a conclusione dell'attività in funzione della quale il contributo stesso è assegnato, previa attestazione da parte del soggetto beneficiario dell'avvenuto svolgimento dell'attività, con la specifica analitica delle spese sostenute. La documentazione relativa alle dette spese deve essere conservata per dieci anni a cura del soggetto beneficiario del contributo al fine di consentire la verifica da parte dell'Amministrazione regionale”*.

L'articolo 8, comma 2, della legge regionale 19 luglio 2019, n. 13, in materia di interventi per la tutela e lo sviluppo dello sport, così prevede: *“per l'esercizio finanziario 2019 è autorizzata la spesa di 500 migliaia di euro in favore di società sportive iscritte al Comitato italiano paralimpico (CIP) per attività agonistiche e non agonistiche”*.

L'articolo 3, comma 3, della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 (*“Legge di stabilità regionale 2020-2022”*), nell'ambito delle iniziative straordinarie adottate dal legislatore regionale a sostegno del settore sportivo al fine di far fronte all'impatto economico scaturente dall'epidemia di Covid-19, statuisce: *“Per l'esercizio finanziario 2020, il contributo di cui alla legge regionale 16 maggio 1978, n. 8 e successive modifiche e integrazioni, destinato agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, ai Comitati regionali delle Federazioni sportive nazionali,*

¹L'articolo 13 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8, recante: *“Provvedimenti per favorire la pratica delle attività sportive ed il potenziamento degli impianti sportivi nel territorio della Regione siciliana”*, prevede: *“Entro il 30 giugno di ogni anno, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, previo parere del Comitato di cui all'art. 5, stabilisce con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana la disciplina per la richiesta e l'erogazione dei contributi destinati al potenziamento delle attività sportive.*

Le richieste debbono essere corredate dal parere delle federazioni sportive o degli enti di promozione o del Club Alpino Italiano.

Il piano di riparto dei contributi è approvato con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana”.

Si fa presente che le competenze ascritte all'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, dai sopra riportati commi 1 e 3 dell'articolo 13, devono ritenersi attribuite al Dirigente Generale del competente Dipartimento regionale per effetto della separazione tra attività di indirizzo politico-amministrativo e attività gestionale introdotta dalla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.

delle discipline associate e delle Associazioni benemerite riconosciute dal CONI, del Comitato regionale del CONI della Sicilia, e il contributo di cui al comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 19 luglio 2019, n. 13, destinato al Comitato regionale del CIP e ai Comitati regionali delle federazioni sportive paralimpiche riconosciute dal CIP, è erogato per la relativa attività, anche se svolta parzialmente o non avviata in ottemperanza all'attuazione delle disposizioni di contrasto all'emergenza Covid-19".

Dal quadro normativo sopra delineato si evince che, in via generale, il sistema della erogazione dei contributi destinati al potenziamento delle attività sportive di cui agli articoli 13 e 14 della l.r. n. 8/1978 (cui codesta Amministrazione pare assimilare anche quello dei contributi di cui al predetto articolo 8, comma 2, l.r. n. 13/2019) si basa sulla produzione, da parte dei beneficiari inclusi nel piano di riparto, della documentazione attestante sia le spese sostenute, sia lo svolgimento dell'attività programmata per la stagione sportiva di riferimento. Ciò al fine di consentire all'Amministrazione regionale di effettuare idonei controlli sulle dichiarazioni rese per l'ammissione al contributo, con eventuale revoca del beneficio concesso nell'ipotesi in cui la verifica sortisca esito negativo (cfr. articolo 8² del D.D.G. 21 maggio 2018, "Disciplina per la richiesta e l'erogazione dei contributi destinati al potenziamento delle attività sportive isolate per la stagione sportiva 2018 - legge regionale 16 maggio 1978, n. 8, artt. 13 e 14").

Con il successivo articolo 3, comma 3, della l.r. n. 9/2020, il legislatore regionale è intervenuto per disporre che, nell'esercizio finanziario 2020, il contributo di cui alla l.r. n. 8/1978 e quello previsto dall'articolo 8, comma 2, della l.r. n. 13/2019 sono erogati per l'attività svolta dagli enti beneficiari ivi indicati, anche se tale attività sia stata svolta parzialmente ovvero non sia stata avviata in ottemperanza alle misure di contrasto alla diffusione del Covid-19.

La disposizione in esame, dunque, se da un lato pone in stretta correlazione i contributi in parola all'attività svolta dagli enti beneficiari, dall'altro si inserisce nell'ambito delle iniziative adottate al fine di superare il momento di difficoltà

²L'art. 8 del D.D.G. 21 maggio 2018 prevede: "L'Amministrazione regionale effettuerà, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli art. 46 e 47 del citato D.P.R. Le verifiche con esito negativo comporteranno la revoca del beneficio concesso e l'esclusione dei soggetti inadempienti dal piano di riparto dei contributi di cui alla legge regionale 16 maggio 1978, n. 8 relativo all'anno successivo".

economica causato dalla sopra indicata emergenza sanitaria; per conseguenza, *ratio* e finalità della stessa sembra essere quella di assicurare, comunque, agli operatori del settore la corresponsione della misura di sostegno anche nell'ipotesi di riduzione ovvero di caso di mancato svolgimento delle attività pianificate.

Pertanto - tenuto conto che l'emergenza epidemiologica da Covid-19 ha determinato la sospensione³ di tutte le attività sportive sul territorio nazionale e considerata l'eccezionalità della situazione verificatasi che ha richiesto iniziative straordinarie ed immediatamente efficaci - sembra ragionevole ritenere che, per solo esercizio finanziario 2020, in sede di predisposizione della disciplina per l'utilizzo delle risorse assegnate, codesta Amministrazione possa ritenere opportuno apportare talune modifiche nei criteri di rendicontazione delle attività sportive programmate.

In altri termini, la necessità di procedere alla semplificazione delle procedure di rendicontazione e di introdurre forme di flessibilità delle stesse dovrà essere valutata, da parte di codesto Richiedente, alla luce delle circostanze che vengono in rilievo: ed invero, da un lato non può mettersi in dubbio che le attività sportive da realizzarsi nel corso dell'anno 2020 hanno subito un'inevitabile contrazione, con la conseguenza che i destinatari delle provvidenze *de quibus* non saranno in grado di completare il cronoprogramma fissato; dall'altro, nell'ambito della finalità dell'intervento legislativo di cui al più volte richiamato articolo 3, comma 3, della l.r. n. 9/2020, sembra necessario garantire la possibilità di accedere ai contributi in questione, anche a fronte della rendicontazione solo di parte dell'attività programmata, tenuto conto che i medesimi beneficiari hanno assunto delle obbligazioni di spesa che dovranno comunque onorare.

Nei superiori termini è l'avviso dello scrivente Ufficio.

³L'articolo 2, comma 1, lett. g) del DPCM 8 marzo 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, prevede: “*sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolti all'aperto ovvero all'interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1, lettera d)*”.

A' termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso, presso codesto Dipartimento, inerenti il medesimo.

Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dello scrivente Ufficio.

F.to Avv. Maddalena Barreca

IL DIRIGENTE

F.to Avv. Daniela M. Cellauro

L'AVVOCATO GENERALE

F.to Bologna